

# dossier

Novembre 2021

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra

---

Atto del Governo n. 320

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



#### SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 271



#### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 390

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Soggetti beneficiari e requisiti</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Compensazione dei danni subiti</i> ).....	2
Articolo 3 ( <i>Oggetto della domanda</i> ) .....	2
Articolo 4 ( <i>Modalità di presentazione della domanda</i> ) .....	2
Articolo 5 ( <i>Istruttoria e pagamento</i> ) .....	3
Articolo 6 ( <i>Divieto di cumulo e verifiche</i> ).....	3
Articolo 7 ( <i>Relazione alla Commissione europea</i> ) .....	3
Articoli 8 e 9 ( <i>Disposizioni finanziarie ed efficacia</i> ) .....	4



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto ministeriale	
<b>Atto del Governo n.</b>	320	
<b>Titolo breve:</b>	Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2020, n. 178	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede <i>consultiva</i>	IX Trasporti
	5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i>	V Bilancio ai sensi art. 96-ter, co. 2

---

### PREMESSA

Il presente schema di decreto ministeriale reca le modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 718, della legge n. 178 del 2020 che attribuisce ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), la definizione dei contenuti, del termine e delle modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo riguardante la compensazione dei danni subiti, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID19, dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. A tal fine, l'articolo 1, comma 715, della predetta legge ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinati per 450 milioni di euro ai danni subiti dalla prima categoria suindicata e per 50 milioni di euro ai danni subiti dalla seconda. Successivamente, tale fondo è stato incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 73 del 2021, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 285 milioni di euro per i gestori aeroportuali e 15 milioni di euro per i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Il provvedimento si compone di 9 articoli e reca una clausola di invarianza finanziaria con riferimento agli adempimenti che devono porre in essere le Amministrazioni interessate (art. 8); esso è inoltre corredato di relazione tecnica che non risulta formalmente "vidimata" dalla RGS.

### Articolo 1 (Soggetti beneficiari e requisiti)

La norma specifica i soggetti che possono presentare domanda per accedere al fondo di compensazione dei danni subiti, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi

dell'articolo 1, comma 715 della legge n. 178 del 2020, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 e 3 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Nello specifico, si tratta dei gestori aeroportuali in possesso, alla data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 715, del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC e dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso, alla medesima data, del certificato in corso di validità rilasciato sempre dall'ENAC.

Si precisa che per gestori aeroportuali l'accesso al fondo è consentito fino alla concorrenza di 735 milioni di euro mentre per i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra fino a 65 milioni di euro.

## **Articolo 2** ***(Compensazione dei danni subiti)***

La norma chiarisce cosa si intende per danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID19 ovvero la riduzione, direttamente imputabile all'emergenza epidemiologica, dei ricavi relativi ai servizi aeronautici e a quelli non aeronautici funzionali all'attività aeroportuale, registrata nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020/14 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019<sup>1</sup>, determinata anche in ragione dei costi aggiuntivi per far fronte all'emergenza da COVID19, al netto dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati e di altre misure di sostegno di natura pubblica.

Si specifica poi la metodologia attraverso la quale il danno è calcolato per ciascuna delle categorie avente diritto alla compensazione, prevedendo che qualora i beneficiari percepiscano somme non spettanti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari procede al recupero.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

## **Articolo 3** ***(Oggetto della domanda)***

La norma indica le modalità di redazione, il contenuto e le relazioni di accompagnamento alla domanda di accesso al fondo di compensazione dei danni subiti. Tra l'altro si individua l'impegno a dare comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Dipartimento per la mobilità sostenibile Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e all'ENAC delle eventuali somme ricevute o comunque riconosciute a titolo di ristoro in un momento successivo alla presentazione della domanda.

## **Articolo 4** ***(Modalità di presentazione della domanda)***

La norma stabilisce che la domanda deve essere trasmessa esclusivamente via PEC contestualmente alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari di

---

<sup>1</sup> Si segnala che il periodo di riferimento dello schema di decreto ministeriale è differente e più ristretto rispetto a quello previsto dalla legge che considera il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 e lo stesso periodo di 12 mesi prima. Cfr. comma 716 l. 178/2020

questo Ministero e all'ENAC entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, stabilendo, altresì, che tale domanda conserva validità anche nel caso di rimodulazione delle risorse finanziarie previste.

## **Articolo 5** ***(Istruttoria e pagamento)***

La norma individua nell'ENAC il soggetto deputato all'istruttoria delle domande presentate e alla successiva comunicazione entro settanta giorni dal termine per la presentazione delle stesse degli esiti alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari. L'ENAC determina l'esatto importo, per ciascun richiedente, del danno risarcibile e del contributo effettivamente spettante, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 717, della legge n. 178 del 2020 e che le eventuali minori somme erogate in favore dei singoli beneficiari in ragione del limite del 20% della disponibilità del fondo, come ripartito per norma tra le due categorie interessate, applicabile nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili sia complessivamente superiore alle risorse stanziare, concorrono al ristoro dei soggetti che non hanno raggiunto tale limite.

Successivamente, entro 20 giorni dalla comunicazione, la competente Direzione adotta i provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande e l'ENAC procede al pagamento, entro 20 giorni dalla notifica dell'accoglimento.

Ai fini della corresponsione del contributo la Direzione generale trasferisce all'ENAC le risorse per procedere al pagamento, nei limiti dello stanziamento disponibile sul fondo.

A conclusione delle operazioni di pagamento l'ENAC procede a rendicontare i contributi alla Direzione generale, procedendo a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme eventualmente eccedenti alla data del 31 dicembre 2021, tenendo conto di quelle per le quali, pur non essendosi concluse le procedure di pagamento, si sia accertata la debenza.

## **Articolo 6** ***(Divieto di cumulo e verifiche)***

La norma stabilisce che i contributi in esame non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggetti a recupero qualora superino il danno subito.

È prevista la decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.

Si dispone, da parte della Direzione generale, di un controllo a campione su almeno il 30 per cento dei beneficiari e la revoca parziale o totale dei contributi in caso, rispettivamente, di spettanza parziale o di insussistenza dei requisiti. Le somme da recuperare sono maggiorate degli interessi e dei costi sostenuti per il recupero delle stesse e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

## **Articolo 7** ***(Relazione alla Commissione europea)***

La norma dispone che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili presenti alla Commissione europea, entro un anno dalla data di autorizzazione, una relazione contenente informazioni sull'attuazione della misura, sul calcolo finale del danno subito da ciascun beneficiario, sugli importi delle compensazioni concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati a qualsiasi titolo come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID19.

## **Articoli 8 e 9** ***(Disposizioni finanziarie ed efficacia)***

L'articolo 8 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto mediante l'utilizzazione delle risorse stanziato sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 715 della legge n.178 del 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità. sostenibili), come incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Si dispone che le Amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti conseguenti all'attuazione del presente decreto con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 prevede che il presente provvedimento sarà efficace dal giorno della sua pubblicazione in G.U..

**La RT** afferma che il presente schema di decreto tiene conto, oltre che delle disposizioni normative di riferimento, dei contenuti della decisione della Commissione europea C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021.

Con tale decisione la Commissione ha considerato le misure in argomento aiuti compatibili con il Mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ne ha autorizzato l'attuazione, in base all'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato, limitatamente:

- al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività a partire dal 3 giugno o dal 14 giugno 2020;
- al periodo dal 1° marzo 2020 al 14 luglio 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività dal 15 luglio 2020.

La RT chiarisce che i suindicati periodi di riferimento per gli indennizzi in argomento sono correlati ai diversi provvedimenti di limitazione dell'operatività degli aeroporti nazionali e che la decisione, ha previsto una metodologia puntuale di calcolo del danno risarcibile in ordine ai predetti periodi specificata al punto 2.7. della decisione.

Relativamente alle risorse previste per le finalità di compensazione dei danni in argomento la RT sottolinea che le stesse gravano sul capitolo 1920 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ammontano a 800 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 735 milioni di euro destinati ai gestori aeroportuali e 65 milioni di euro ai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Tali risorse saranno trasferite al bilancio dell'ENAC, incaricato dell'attività istruttoria delle domande e dell'attività di pagamento degli indennizzi riconosciuti. L'attività decisoria resta, invece, in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari.

La RT ribadisce che sia il Ministero che l'ENAC, svolgeranno le attività di riferimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che, a conclusione delle operazioni di pagamento, le eventuali eccedenze accertate alla data del 31 dicembre 2021, saranno versate all'entrata del bilancio dello



Stato, tenendo conto delle somme per le quali, pur non essendosi concluse a tale data le operazioni di pagamento, si sia accertata la debenza.

**Al riguardo**, si rileva preliminarmente che la RT predisposta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non risulta formalmente "vidimata " dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Ciò premesso, si evidenzia l'opportunità di chiarimenti con riferimento ai seguenti profili.

In merito ai tempi per il pagamento degli indennizzi riconosciuti, si osserva che la procedura prevista dal provvedimento in esame, dovrebbe determinare, almeno in parte, la conclusione delle operazioni dei pagamenti nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato previsto lo stanziamento, con effetti differenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica, in particolare per il fabbisogno di cassa. Infatti, sia il comma 715, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020 che l'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 hanno indicato effetti identici su tutti e tre i saldi di finanza pubblica per il solo anno 2021.

Inoltre, considerata la presenza della clausola di invarianza finanziaria, andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'effettiva capacità della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e dell'ENAC di evadere in un ristretto arco temporale (circa 4/5 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento in gazzetta ufficiale) le domande di ammissione al contributo e la corresponsione dello stesso, senza che sia compromessa l'ordinaria attività degli uffici chiamati a svolgere i predetti compiti. Le medesime informazioni andrebbero fornite anche relativamente all'attività di controllo a campione che è chiamata a svolgere la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, nella misura di almeno il 30 per cento dei beneficiari.

In merito alla copertura finanziaria del provvedimento, atteso che l'onere è limitato all'entità delle disponibilità presenti sul fondo, non si hanno osservazioni da formulare.